

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2019-58 del 20/05/2019
Oggetto	Struttura Idro-Meteo-Clima. Approvazione Accordo di collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto per il monitoraggio idrologico e la modellazione idrologico-idraulica.
Proposta	n. PDEL-2019-53 del 16/05/2019
Struttura proponente	Struttura Idro-Meteo-Clima
Dirigente proponente	Paccagnella Tiziana
Responsabile del procedimento	Paccagnella Tiziana

Questo giorno 20 (venti) maggio 2019 (duemiladiciannove), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Struttura Idro-Meteo-Clima. Approvazione Accordo di collaborazione con l'Agenda Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto per il monitoraggio idrologico e la modellazione idrologico-idraulica.

VISTI:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 e s.m.i. che istituisce l'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- l'art. 5 della citata L.R. n. 44/1995 che, al comma 2, prevede che "Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, ARPA può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" che, all'articolo 16 ridenomina questo ente "Agenda regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna" (acronimo Arpae) estendendone le competenze;
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO:

- che la L.R. 44/1995 e ss.mm.ii., istitutiva di Arpae, prevede all'art. 5, comma 2, che "Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l'Arpa può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta di dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento";
- che ARPAV, istituita con L.R. n. 32/96, svolge attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente e, a tal fine, può stipulare con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni finalizzate all'espletamento di propri compiti e attività;
- che Arpae e ARPAV, nel rispetto delle reciproche competenze, concordano sulla volontà di sviluppare attività di interesse comune, perseguendo obiettivi comuni di rilevanza pubblica e sviluppando le medesime attività in collaborazione affinché siano svolte secondo il principio dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione;
- che Arpae ed ARPAV hanno concordato uno schema di Accordo di collaborazione, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, finalizzato

all'espletamento di attività congiunte, che consentano di valorizzare al meglio le potenzialità scientifiche, le esperienze svolte e i sistemi di relazione e divulgazione che i due enti detengono;

CONSIDERATO:

- che l'Accordo di cui trattasi ha l'obiettivo generale di disciplinare la collaborazione tra Arpae ed ARPAV per il reciproco scambio di esperienze nelle tecniche di monitoraggio idrologico e nella modellazione idrologico-idraulica;

DATO ATTO:

- che gli effetti giuridici dell'Accordo sub A) decorrono dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2020 e che l'Accordo potrà essere rinnovato alla scadenza, con accordo scritto delle parti;
- che le attività oggetto dell'Accordo non hanno carattere oneroso;
- che per Arpae il responsabile dell'esecuzione contrattuale è il Responsabile del Servizio Idrografia e Idrologia Regionale e Distretto Po;

RITENUTO:

- che le attività da svolgere sono conformi alle finalità istituzionali dell'Agenzia e sono descritte nell'Accordo sub A);
- opportuno, in virtù del reciproco interesse e per le finalità sopra esposte, attivare una collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90, tra Arpae ed ARPAV;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, Dott.ssa Tiziana Paccagnella, la quale ha espresso, ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni;
- che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Tiziana Paccagnella, Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima;

DELIBERA

1. di approvare l'Accordo di collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto per l'esecuzione di attività per il monitoraggio e la

modellazione idrologico- idraulica, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il citato Accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2020;
3. di dare atto che le attività oggetto del presente Accordo non hanno carattere oneroso;
4. di dare atto che per Arpaè il responsabile dell'esecuzione contrattuale è il Responsabile del Servizio Idrografia e Idrologia Regionale e Distretto Po.

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

Accordo di collaborazione tecnico – scientifica ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 per il monitoraggio idrologico e la modellazione idrologico - idraulica.

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (di seguito **ARPAE**), con sede legale in Bologna, Via Po n. 5, (C.F. e P.IVA 04290860370), rappresentata agli effetti del presente atto dal Direttore Generale *pro tempore* Dott. Giuseppe Bortone, giusta del

e

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito **ARPAV**), con sede legale in Padova, Via Ospedale Civile n. 24, (C.F. 92111430283), rappresentata agli effetti del presente atto dal Commissario Straordinario *pro tempore* dott. Riccardo Guolo, giusta DCRV n. 1965 del 21.12.2018; di seguito congiuntamente definite "**le Parti**".

PREMESSO CHE:

- le rispettive leggi regionali istitutive delle Parti, nonché la L. n. 132/2016, prevedono che per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti relativi alla protezione dell'ambiente, le Agenzie possano definire accordi o convenzioni con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali, regionali, pubblici e privati;
- l'art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. prevede che *“anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14 le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- le Parti, nel rispetto delle reciproche competenze, concordano sulla volontà di collaborare in attività di interesse comune che, oltre a perseguire il principio dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione, consentono di valorizzare al meglio le potenzialità scientifiche, le esperienze svolte ed i sistemi di relazione e divulgazione che le stesse detengono;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Accordo ha ad oggetto la collaborazione tecnico - scientifica tra le Parti per il reciproco scambio di esperienze nelle tecniche di monitoraggio idrologico e nella modellazione idrologico - idraulica.

Articolo 2 - Obbligazioni delle Parti

2.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a:

- a) avviare un confronto tra le diverse metodologie e strumentazioni di misura rispettivamente in uso, sia per quanto riguarda le portate liquide che solide, con particolare riferimento alle tecniche di monitoraggio delle dinamiche del delta del fiume Po, con lo scopo di produrre specifiche tecniche e linee guida e migliorare le reciproche procedure del Sistema di Gestione della Qualità. Le Parti si impegnano a calendarizzare nel periodo di validità del presente Accordo, almeno 3 incontri di approfondimento delle tematiche in oggetto;
- b) concordare lo svolgimento di specifiche campagne di misura e di intercomparazione strumentale, finalizzate all'approfondimento delle metodologie di stima dell'incertezza e del trasporto solido, e alla definizione di nuove procedure operative. Le Parti si impegnano a calendarizzare nel periodo di validità del presente Accordo, almeno 2 giornate di attività in campo congiunta;
- c) condividere le rispettive esperienze in materia di alimentazione, calibrazione e validazione di modelli idrologici e idraulici, in particolare attraverso lo scambio di *know-how* sulla realizzazione, calibrazione e gestione della modellistica idrologica, con riferimento anche all'esperienza acquisita con il sistema FEWS (*Flood Early Warning System*), nell'ambito della gestione in tempo reale per il controllo e la previsione delle piene del fiume Po;
- d) consentire l'accesso alle rispettive strutture da parte del personale operante nell'ambito del presente Accordo. Tale personale sarà individuato dai rispettivi responsabili dell'esecuzione contrattuale di cui al successivo art. 5.

2.2. ARPAE si impegna a fornire:

- a) il supporto tecnico all'installazione e gestione del sistema di modellistica idrologico – idraulica FEWS sul server Arpav ubicato presso la sede di Venezia-Marghera;
- b) il supporto formativo per l'implementazione in FEWS di software modellistici, in possesso di ARPAV, di simulazione idrologico-idraulica dei bacini fluviali scolanti in laguna di Venezia;
- c) il supporto formativo per lo svolgimento di un corso di formazione, indetto da ARPAV per il proprio personale.

2.3. ARPAV si impegna a:

- a) fornire le necessarie dotazioni *hardware* e *software* per l'implementazione del sistema di modellistica FEWS;

- b) mettere a disposizione un modello del bacino scolante nella laguna di Venezia, basato su codice DHI da implementare in FEWS e garantire la disponibilità di dati di *input* per il funzionamento dello stesso;
- c) consentire al personale all'uopo abilitato di ARPAE l'accesso alla rete aziendale ARPAV tramite *Virtual Private Network* (VPN), per il supporto alla gestione del FEWS.

Articolo 3 - Decorrenza, durata e recesso

3.1 Gli effetti giuridici del presente Accordo decorrono dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2020; lo stesso potrà essere rinnovato con accordo scritto delle Parti.

3.2. Ciascuna Parte ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi via PEC con un preavviso scritto di almeno 60 gg..

Articolo 4 - Oneri economici

Le attività oggetto del presente Accordo non hanno carattere oneroso e pertanto non generano obbligazioni di natura economica tra le Parti.

Articolo 5 - Responsabili dell'esecuzione contrattuale

Al fine di coordinare in modo ottimale, tra loro ed all'interno del proprio ente, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

- ARPAE: il Dirigente del Servizio Idrografia e Idrologia Regionale e Distretto Po;
- ARPAV: il Dirigente del Servizio Centro Servizi Idrogeologici.

Art. 6 - Oneri relativi alla sicurezza

Il personale delle Parti operante nell'ambito del presente Accordo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei luoghi di esecuzione delle attività, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 7 - Assicurazioni

Ciascuna Parte si impegna ad assicurare il proprio personale e le proprie attrezzature per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui al presente Accordo.

Art. 8 – Proprietà e diffusione dei risultati

8.1 I risultati, le elaborazioni, le analisi e le valutazioni tecniche, ottenute nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo, sono di proprietà di entrambe le Parti. Tali informazioni potranno essere utilizzate, anche disgiuntamente, coerentemente con i propri fini istituzionali.

8.2 Qualora i dati e i risultati fossero oggetto di pubblicazione con qualsiasi mezzo è fatto obbligo a ciascuna Parte di citare il presente Accordo e l'altra Parte. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni ambientali derivanti dalla vigente legislazione in materia.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

9.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 le Parti si danno reciproca informazione che i dati sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente Accordo e degli atti connessi e conseguenti. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 10 - Imposta di bollo e registrazione

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1° del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 e ss.mm.ii., con oneri a carico di entrambe le Parti equamente ripartiti e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e ss.mm.ii., con onere a carico del richiedente.

Il presente Accordo, redatto su n. 4 facciate intere e sin qui della quarta, viene sottoscritto a pena di nullità con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 *bis*, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto.

Padova - Bologna.

ARPAE

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Bortone

ARPAV

Il Commissario Straordinario
Dott. Riccardo Guolo